

DETERMINA N. 31 del 1° luglio 2024

OGGETTO: Indizione procedura comparativa con relativo bando per la progressione verticale dall'area Assistenti all'area Funzionari, ai sensi dell'art.18, comma 6, del CCNL 2019-2021 Comparto funzioni centrali

IL DIRETTORE

Visto l'art.52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm. e ii., recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.23, commi 1 e 2 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm." Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021 e, in particolare:

- l'art.18, commi 6 e 7, il quale dispone che " in applicazione dell'art.52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.lgs. 165/2001,al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedura valutativa cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza " ;
- il contenuto del titolo III° rubricato "Ordinamento professionale ", il quale prevede che l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. definisca le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale;

Considerato che è stata dall'amministrazione individuata un'unica famiglia professionale definita "amministrativo –gestionale", ratificata nel corso della contrattazione integrativa sottoscritta con le OO.SS. in data 20 luglio 2023;

Visto inoltre il comma 8 del suddetto art.18 che consente di finanziare le progressioni tra le aree anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, l.n.234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario dello stesso CCNL funzioni centrali e più precisamente per l'ammontare di € 347,56, in aggiunta a quelle autorizzate in base alle facoltà assunzionali;

Considerato che il piano dei fabbisogni 2024 2026 ha individuato nello 0,55% del monte salari 2018 l'importo da destinare alle progressioni verticali in deroga, in aggiunta a quelle autorizzate in base alle facoltà assunzionali;

Visto il vigente Piano Triennale 2024 2026 dei fabbisogni del personale, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 27 dicembre 2023;

Dato atto pertanto che sulla base del predetto Piano dei fabbisogni si rende necessario ricoprire n.1 (uno) posti da collocare in area "Funzionari";

Considerato che, in tale occasione, il Consiglio Direttivo dell'Ente, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in veste di pubblica amministrazione, ha deliberato nella parte "Strategia di copertura del fabbisogno" di cui sopra di utilizzare lo strumento delle progressioni verticali come mezzo di attuazione della programmazione dei fabbisogni;

Considerato a tali fini quanto contenuto in un parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 27 marzo 2024 u.s., avente a riferimento gli Enti di dimensioni limitate, quale è certamente da considerarsi l'Automobile Club Grosseto - per il quale dal quadro normativo in materia di progressioni economiche orizzontali emerge con chiarezza la duplice finalità, selettiva e premiale delle progressioni e lo stretto legame che sussiste tra tali finalità;

Considerato inoltre che, nel caso di specie non sarebbe possibile svolgere una procedura selettiva a causa della mancanza di più potenziali beneficiari e, di conseguenza, non potendosi rispettare il valore non superiore del 50% come limitata quota di personale a cui attribuire la progressione (che nel caso di specie coinciderebbe con il 100%) si negherebbe *sine die* l'avanzamento all'unica dipendente presente in organico avente i necessari requisiti per accedere alla progressione tra le aree entro il termine del 31 dicembre 2024 ;

Ritenuto pertanto che, solo limitatamente al caso di specie, l'amministrazione possa procedere al riconoscimento della progressione verticale prescindendo dall'applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito dell'Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite ,anche attraverso percorsi formativi;

Dato infine che ai fini della presente determina, in capo al responsabile del procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di indire, sulla base di quanto previsto all'art.18 del vigente CCNL 2019 2021 comparto funzioni centrali, una procedura valutativa di cui all'allegato bando per la progressione per n.1(uno) posto in area Funzionari cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza allegata al CCNL medesimo e basata sui criteri di cui all'art 17.

Il Direttore
Dr. M. Minoletti